



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere, relatore
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 13 febbraio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)**, con deliberazione del 14 novembre 2018, n. 86 (depositata il 15 novembre 2018);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 15 novembre 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 22 giugno 2015, adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del consiglio comunale dell'ente n. 1 del giorno 11.1.2019 (inoltrata alla Sezione con nota del 16 gennaio 2019, prot. Sezione n. 303 del 16 gennaio 2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sui rendiconti 2015 e 2016 come rappresentate nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 13 febbraio 2019;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per quanto concerne il risultato di amministrazione:

1. *sull'esercizio 2015 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota accantonata a FCDE del risultato di amministrazione, con la conseguente definizione di un disavanzo di amministrazione effettivo (pari a 4.379.957,31 euro) superiore rispetto a quello accertato dall'ente, in parte riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario (per 3.986.632,14 euro) ed in parte ascrivibile a disavanzo della gestione (per 393.325,17 euro)*

2. *sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota accantonata al FCDE ed al fondo perdite società partecipate, con la conseguente definizione di un disavanzo di amministrazione effettivo (pari a 3.040.554,34 euro), interamente riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario.*

E' stato inoltre rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2015 e la non corretta quantificazione del posizionamento dell'ente rispetto all'obiettivo assegnato, con peggioramento del saldo finanziario dallo stesso effettivamente conseguito.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016, pari rispettivamente a 4.379.957,31 euro e a 3.040.554,34 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, considerato che l'intero disavanzo è riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del disavanzo di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo derivante dal riaccertamento.

L'ente dovrà provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fonti accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione, al fine di evitare, considerata la condizione di disavanzo, un peggioramento complessivo della situazione finanziaria già accertata.

Patto di stabilità:

In relazione al mancato rispetto del patto di stabilità 2015, accertato dall'ente, e dei rilievi formulati dalla Sezione, con conseguente peggioramento del saldo finanziario effettivamente conseguito, l'ente dovrà provvedere all'assunzione immediata di idonei atti di correzione ed alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti.

In conseguenza di tale rideterminazione del saldo finanziario conseguito, l'ente dovrà altresì adottare le opportune e conseguenti iniziative affinché sia garantita la completa applicazione del sistema sanzionatorio, in particolare della sanzione di cui all'art. 31,

comma 26, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, come rideterminata dall'articolo 7, comma 2, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 convertito in l. 7 agosto 2016, n. 160.

La Sezione si riserva di valutare, alla luce dell'esito del ricorso presentato dall'ente per l'annullamento della sanzione comminata, l'effettività delle misure assunte ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 nonché il patto di stabilità 2015;

- che, nello specifico, relativamente all'esercizio 2015, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 6.759.820,97 euro con la conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione effettivo in 4.379.957,31 euro. In riferimento all'esercizio 2016, la pronuncia di accertamento ha condotto ad una quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 7.405.992,15 euro e del fondo perdite società partecipate pari a 6.6365,94 euro ed alla conseguente ridefinizione del disavanzo di amministrazione effettivo in 3.040.554,34 euro;

- che, in relazione all'esercizio 2015, la pronuncia di accertamento ha altresì rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, già accertato dall'ente, nonché il peggioramento del saldo finanziario conseguito e certificato dall'ente per effetto della mancata indicazione delle voci relative al fondo pluriennale vincolato nel prospetto ufficiale relativo al monitoraggio (inviato al Ministero dell'Economia e Finanze – RGS);

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti l'applicazione delle quote accantonate/vincolate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale

massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 53 del 15 febbraio 2017, ove ha preso atto delle modalità a tal fine individuate dall'ente (cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti sull'importo di 1.952.193,08 euro e rateizzazione della restante parte di maggiore disavanzo, pari a 4.124.102,22 euro, in 30 rate costanti di 137.470,08 euro);

- che, in riferimento al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui rilevato al 31 dicembre 2015 e 2016 ed agli ulteriori rilievi relativi alla composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, l'ente ha approvato l'atto consiliare n. 1 del giorno 11 gennaio 2019 con il quale ha provveduto come segue:

1. in relazione al disavanzo di amministrazione effettivo risultante al termine dell'esercizio 2016, pari a 3.040.554,34 ed interamente ascrivibile a maggiore disavanzo scaturito dalle operazioni di riaccertamento straordinario effettuate al 1 gennaio 2015, l'ente ha confermato le misure correttive ricomprese nel piano di rientro disposto per il finanziamento del disavanzo di amministrazione effettivo approvato al 1 gennaio 2015 e la rateizzazione trentennale ivi prevista. La riduzione del disavanzo, al termine dell'esercizio 2016, è risultata superiore alla rata prevista (pari a 137.470,08 euro); infatti, anche tenendo conto delle quote accantonate rideterminate con la deliberazione della Sezione n. 86 del 14 novembre 2108, il risultato è migliorato di 1.339.402,97 euro;

2. in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2015, l'ente ha rettificato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, quantificando correttamente il fondo crediti di dubbia esigibilità in 6.759.820,97 euro e rideterminando, di conseguenza, la parte disponibile (negativa) di tale risultato in 4.379.957,31 euro, così come accertato dalla Sezione;
 3. in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, l'ente ha rettificato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, quantificando correttamente il fondo crediti di dubbia esigibilità in 7.405.992,15 euro ed il fondo perdite società partecipate in 6.635,94 euro rideterminando, di conseguenza, la parte disponibile (negativa) di tale risultato in 3.040.554,34 euro, così come accertato dalla Sezione;
 4. a riservarsi di apportare le opportune modifiche al risultato di amministrazione 2017 con successiva deliberazione consiliare;
 5. a disporre di adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la correttezza dell'impiego dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione al fine di evitare un peggioramento della situazione finanziaria dell'ente;
- che, in riferimento al patto di stabilità 2015, l'ente, nella sopracitata delibera adottata dal Consiglio comunale in data 11 gennaio 2019, ha provveduto come segue:
1. alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno 2015 come risulta dai prospetti "Prospetto per la certificazione" e "Monitoraggio semestrale delle risultanze del patto per l'anno 2015" approvati con la sopracitata deliberazione, ove si attesta il conseguimento di un saldo finanziario negativo pari a 2.120.000,00 euro;
 2. a disporre la trasmissione dei sopracitati prospetti di rideterminazione del saldo finanziario negativo conseguito agli organismi competenti;
 3. ad attestare di aver dato attuazione, nell'esercizio 2016, a tutte le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 31, comma 26 della l. n. 183/2011;
 4. ad attestare, in relazione alla sanzione pecuniaria di 529.100,00 euro già comminata per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 e nei confronti della quale l'ente ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio al fine di ottenerne l'annullamento, che alla data odierna non risulta ancora fissata la data di udienza del suddetto ricorso e che, comunque, detta somma è stata già recuperata dal Ministero dell'Interno mediante trattenuta dai versamenti IMU nel periodo Aprile-Giugno 2018;
 5. a disporre gli opportuni adeguamenti del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di garantire l'applicazione dell'incremento della sanzione pari a 96.802,00 euro, quantificata sulla base della rideterminazione del saldo finanziario negativo in 2.120.000,00 euro;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016 risultano IDONEI poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti ed alla conseguente rettifica della parte disponibile (negativa) del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio in esame, corrispondente al disavanzo effettivo, nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 ed i successivi provvedimenti correttivi conseguenti alla pronuncia di accertamento ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2015 e 2016;

- che con riferimento alle segnalate problematiche connesse all'impiego, nel bilancio di previsione, di quote precedentemente accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione la Sezione, pur considerando quanto espresso dall'ente, conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento, tenuto conto del pregiudizio che la procedura potrebbe produrre sugli equilibri di bilancio e sulla loro tenuta nel tempo;

- che l'irregolarità segnalata, riferita al mancato rispetto del patto di stabilità 2015, essendo inerente ad una gestione conclusa, non possa trovare strumenti idonei alla sua effettiva rimozione, ma deve comportare esclusivamente modifiche nell'azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** del provvedimento adottato riservandosi, in ogni caso, di effettuare ulteriori valutazioni all'esito del ricorso presentato dall'ente in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai precedenti capoversi;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità del risultato di amministrazione 2015 e 2016 e del fondo perdite società partecipate del risultato di amministrazione 2016, con conseguente rideterminazione della parte disponibile (negativa) di entrambi gli esercizi, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'**IDONEITA'** degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 e dei provvedimenti assunti in ordine all'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità rilevata sul rendiconto 2015, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere l'irregolarità riscontrata.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione

sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 13 febbraio 2019.

Il relatore
f.to Nicola Bontempo

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli